



Area Contabile

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 13-01-2022

OGGETTO:

ESERCIZIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORI DEL BILANCIO 2022 - DISPOSIZIONI

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **tredecim** del mese di **Gennaio**, alle ore **18:11**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA (collegato da remoto alla videoconferenza)	Sindaco	X		
MORETTI MARIO ((collegato da remoto alla videoconferenza)	Assessore	X		
BARBATO NICOLA MAURO (in Sala Giunta)	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA (in Sala Giunta)	Assessore	X		
MAURIELLO ELISABETTA (collegata da remoto alla videoconferenza)	Assessore	X		

Presenti 5

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta (collegato da remoto alla videoconferenza)

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale dispone che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTO il [Decreto del Ministero dell'interno](#) del 24 dicembre pubblicato in GU n. 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

RICHIAMATO l'articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale testualmente dispone:

- 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del Fondo Pluriennale Vincolato.*
- 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*
- 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*
- 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato.*
- 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota*

dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al Fondo Pluriennale Vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;

CONSTATATO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 05/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 05/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2021 è stato approvato il PEG 2021/2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 03/12/2021 è stato approvato il piano degli obiettivi e piano della performance 2021-2023 - integrazione del piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della giunta comunale n. 37 del 25/05/2021;
- il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale, rappresenta atto fondamentale di indirizzo strategico contenente i programmi pluriennali da realizzare nel triennio 2021-2023;
- con il Bilancio di previsione approvato e con il piano esecutivo di gestione a ciascun Servizio è stato affidato un complesso di mezzi finanziari, specificati nei macroaggregati assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 - come modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 - concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

EVIDENZIATO che secondo l'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 118/2011, rubricato «Piano dei conti integrato» “...al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91...”;

ATTESO:

- che il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili

applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;

- che ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello;
- ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello;

CONSTATATO che le Amministrazioni Pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ed ai principi contabili applicati:

-della programmazione (allegato n. 4/1);

-della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);

-della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);

-del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);

PRESO ATTO del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

EVIDENZIATO che si applicano in caso di esercizio provvisorio i medesimi principi relativi agli impegni di spesa e alle regole di copertura finanziaria della spesa, fissati dal predetto *Allegato n. 4/1, punto 5*;

CONSTATATO che, con riferimento al principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al predetto *Allegato n. 4/2*, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del Responsabile del Servizio Finanziario;

ATTESO che, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'Organo di Revisione, delibera una variazione del Bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;

CONSIDERATO che, se nel corso dell'esercizio provvisorio il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunta evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto relativo), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio e si rende necessario procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, la gestione dell'esercizio provvisorio deve essere ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso dell'esercizio degli equilibri di bilancio (Delibera n. 8 della Corte dei Conti Sezione Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 25/05/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023 e successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 03/12/2021 con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi e piano della performance 2021-2023;

DATO ATTO che i suddetti documenti contengono i risultati che l'Amministrazione intende raggiungere mediante l'opera di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, da parte dei Responsabili dei Servizi;

CONSTATATO che il P.E.G. assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'Ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del Bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

RILEVATO che il P.E.G., con l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità, favorisce di conseguenza il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente;

CONSTATATO infine che nel P.E.G. devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- la puntuale programmazione operativa;
- l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti;

EVIDENZIATO che gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio e che le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere;

CONSTATATO:

- che la struttura del P.E.G. deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'Ente per Centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico responsabile;
- che in ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal Bilancio finanziario e in tale ambito il P.E.G. riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 il quale ha modificato gli articoli 147 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni;

VISTO l'articolo 147, comma 4, del T.U.E.L., il quale prevede che *"nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli Enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni"*;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, il quale dispone che *"gli*

strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";

RICHIAMATO il vigente "Regolamento dei controlli interni";

CONSIDERATO che l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato, i Responsabili dei Servizi, in ordine, tra l'altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell'articolo 183, del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 e in generale alla responsabilità della gestione dei budget di spesa;

ATTESO che i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell'Ente spettano in via esclusiva e possono essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative;

RAVVISATO inoltre che è di competenza della Giunta comunale, in quanto Organo di indirizzo politico, l'assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l'adozione di provvedimenti da parte dell'Organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell'atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

- approvazione di progetti esecutivi e varianti dei medesimi;
- provvedimenti circa l'attuazione dei lasciti e donazioni;
- approvazione delle transazioni;
- ogni altra funzione attribuita dalla legge;

RITENUTO che i Responsabili dei Servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

VISTO l'articolo 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, comma 9-bis così come integrato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio, convertito nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012;

STABILITO pertanto di assegnare ai suddetti Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2022 nonché gli obiettivi operativi e strategici di cui al piano delle performance, che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

RILEVATA l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopracitati Responsabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il regolamento comunale dei controlli interni;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa indicato per costituirne parte integrante e sostanziale;

1. Di **PRENDERE ATTO** che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, è *consentito esclusivamente un esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l'anno 2022 e che si effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2021 e degli stanziamenti di competenza al netto del Fondo Pluriennale Vincolato;*

2. Di **DARE ATTO** altresì che nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

b) possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

c) non è consentito il ricorso all'indebitamento e possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

d) è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

e) possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, secondo esercizio del Bilancio di Previsione 2021-2023, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al Fondo Pluriennale Vincolato, con l'esclusione delle spese:

i. tassativamente regolate dalla legge;

ii. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

iii. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

f) i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui alla precedente lettera e) sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-quater) del TUEL;

g) sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies del T.U.E.L., quelle riguardanti le variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;

3. Di **RIASSEGNARE** ai Funzionari Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, riferite all'esercizio 2022, come approvate dal Bilancio di previsione 2021-2023, nonché gli obiettivi operativi e strategici di cui al piano delle performance per il 2021-2023, che si danno per allegati al presente Atto, per costituirne parte integrante ed essenziale;

4. Di **RISERVARSI** l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del Risultato di Amministrazione, al fine di disporre

l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal Principio Applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;

5. Di COMUNICARE la relativa deliberazione al Tesoriere comunale unitamente all'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2022 e gli stanziamenti di competenza riguardanti il corrente anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, già previsti nel Bilancio di previsione 2021-2023, ultimo bilancio approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dello stesso esercizio precedente, indicanti - per ciascuna Missione, Programma e Titolo - gli impegni già assunti e l'importo del Fondo Pluriennale Vincolato;

6. DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente Atto, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e garantire l'operatività degli uffici.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Marsilio

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 3 DEL 11-01-2022

**Oggetto: *ESERCIZIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORI DEL BILANCIO
DISPOSIZIONI***

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della pro deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 11-01-2022

Il Responsabile del Settore

MARIA MARSILIO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetti collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Ammini secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 3 DEL 11-01-2022

Oggetto: *ESERCIZIO E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORI DI DISPOSIZIONI*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv 2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTAB deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 11-01-2022

Il Responsabile del Settore

MARIA MARSILIO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype;

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo Della Peruta



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.